

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2889/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2890/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2891/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- * Regolamento (CEE) n. 2892/85 della Commissione, del 16 ottobre 1985, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 8**
- * Regolamento (CEE) n. 2893/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2033/85 relativo all'adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84 9**
- * Regolamento (CEE) n. 2894/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85, per quanto concerne il termine accordato all'organismo d'intervento belga per l'acquisto di carni suine 11**
- Regolamento (CEE) n. 2895/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1343/85 che fissa gli importi compensativi monetari, per quanto concerne la non applicazione di tali importi per la caseina o i caseinati aggiunti a taluni prodotti lattieri 12
- Regolamento (CEE) n. 2896/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 1985 15

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2897/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	17
Regolamento (CEE) n. 2898/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	18
Regolamento (CEE) n. 2899/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	20
Regolamento (CEE) n. 2900/85 della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/471/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 luglio 1985, relativa ad un aiuto concesso dal governo tedesco ad un produttore di fili poliammidici e polipropilenici di Bergkamen** 26

85/472/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1985, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti dello Zimbabwe** 31

85/473/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1985, che integra, con l'aggiunta dello Zimbabwe, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 ottobre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	118,06
10.01 B II	Frumento duro	168,97 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	109,70 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	118,12
10.04	Avena	96,73
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	106,17 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	70,65 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	121,22 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	178,85
11.01 B	Farine di segala	167,14
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	275,16
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	192,53

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 ottobre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	21,99
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,72	1,72	0,98
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	30,80

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	39,14	39,14
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	29,25	29,25
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e 15 ottobre 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	80,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	81,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	93,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	17,82
07.03 A II	17,82
15.17 B I a)	40,50
15.17 B I b)	64,80
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3219/84 del Consiglio del 6 novembre 1984, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	26 769

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	Jugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 23. 11. 1984, pag. 53.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2893/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2033/85 relativo all'adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 e del regolamento (CEE) n. 857/84, è possibile, a determinate condizioni, adeguare i quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari fissati per le consegne agli acquirenti e per le vendite dirette al consumo; che il regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione ⁽⁵⁾ ha previsto l'adeguamento per il primo periodo di 12 mesi dei quantitativi globali garantiti di latte per l'Italia; che è stato debitamente constatato, in base ai dati statistici forniti dal governo italiano, che occorre procedere ad un adeguamento dei quantitativi in questione per questo stato membro a decorrere dal 1° aprile 1985;

considerando che per la Francia, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito i quantitativi globali garantiti delle consegne, nonché le vendite

dirette al consumo devono essere adeguati per tener conto delle modifiche strutturali registrate sulla base dei dati statistici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2033/85 viene aggiunto il secondo comma seguente:

« A decorrere dal 1° aprile 1985:

- a) i quantitativi globali garantiti per la Francia, l'Italia, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito che figurano nell'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono adeguati come segue:

Repubblica federale di Germania	23 423
Francia	25 494
Italia	8 798
Regno Unito	15 329,574

- b) i quantitativi globali previsti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 per la Francia, l'Italia, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito sono adeguati come segue:

Repubblica federale di Germania	130
Francia	1 014
Italia	1 116
Regno Unito	395,426 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 23. 7. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85, per quanto concerne il termine accordato all'organismo d'intervento belga per l'acquisto di carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, data la situazione sanitaria esistente attualmente in Belgio nel settore zootecnico, i regolamenti (CEE) n. 2121/85⁽³⁾ e (CEE) n. 2122/85⁽⁴⁾ della Commissione prevedono, alle condizioni ivi definite, l'acquisto di carni suine immagazzinate in base alle misure eccezionali di sostegno adottate per il mercato delle carni suine nel Belgio;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2121/85 e dell'identico articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2122/85, l'organismo d'intervento belga acquista carni offerte conformemente all'articolo 1 dei rispettivi regolamenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle offerte di vendita;

considerando che l'organismo d'intervento belga incontra serie difficoltà per rispettare tale termine, data

la mancanza di magazzini frigoriferi disponibili; che occorre pertanto prorogare il suddetto termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4 dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 è sostituito dal testo seguente:

« 4. L'organismo d'intervento belga acquista carni offerte, conformemente al presente articolo, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della disponibilità di magazzini ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1343/85 che fissa gli importi compensativi monetari, per quanto concerne la non applicazione di tali importi per la caseina o i caseinati aggiunti a taluni prodotti lattieri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1343/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2871/85⁽⁴⁾;

considerando che è risultato che possono essere aggiunti al latte o alla crema di latte in polvere o concentrati, caseina e/o caseinati; che per la caseina e i caseinati non è applicabile nessun importo compensativo monetario; che è quindi opportuno, ai fini del

calcolo dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto finito, escludere la parte di caseina e/o di caseinati aggiunti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Le note⁽³⁾,⁽⁷⁾,⁽⁸⁾ e⁽⁹⁾ che figurano nella parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1343/85 sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 17. 10. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Note

(6) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi :

a) l'importo per 100 chilogrammi indicato moltiplicato per un centesimo del peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati l'importo risultante dal calcolo precedente è :

- moltiplicato per il peso della parte lattica non grassa, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,
- diviso per il peso della parte lattica non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 chilogrammi del prodotto netto pari ad un centesimo dell'importo indicato nella parte 7^a del presente allegato alla sottovoce 17.01 A (non denaturato) della tariffa doganale comune.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(7) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi :

a) l'importo per 100 chilogrammi indicato. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati l'importo indicato è :

- moltiplicato per il peso della parte lattica non grassa, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,
- diviso per il peso della parte lattica non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 chilogrammi del prodotto netto, pari ad un centesimo dell'importo indicato nella parte 7^a del presente allegato alla sottovoce 17.01 A (non denaturato) della tariffa doganale comune.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(8) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotti di questa sottovoce è pari all'importo indicato. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo di base è uguale all'importo indicato :

- moltiplicato per il peso della parte non grassa, diversa dal siero di latte e/o da lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,
- diviso per il peso della parte non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(⁹) Per i prodotti ai quali siano stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati non è concesso alcun importo compensativo. Tuttavia, se debbono essere riscossi importi compensativi, si applicano gli importi indicati.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali :

- di esportazione, effettuate in uno stato membro a moneta apprezzata,
- d'importazione, effettuate in uno stato membro a moneta deprezzata,
- di esportazione, effettuate in uno stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71,

l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 1985****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽²⁾, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 1985, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 1985

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2897/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2883/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	46,88
	B. Zuccheri greggi	42,79 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2898/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾,visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/84 ⁽⁶⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2741/85 ⁽⁹⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio e marzo 1986 per il colza e il raviz-

zone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio e marzo 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2741/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹⁰⁾, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2741/85, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per la colza e il ravizzone.

Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio e marzo 1986, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 18 ottobre 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio e marzo 1986 il colza e il ravizzone e che non necessario fissare la restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.⁽⁹⁾ GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 35.⁽¹⁰⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	23,000 (1)	23,520 (1)	24,040 (1)	24,560 (1)	25,080 (1)	25,600 (1)
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	56,52 (1)	57,76 (1)	59,02 (1)	60,41 (1)	61,65 (1)	63,37 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	63,68 (1)	65,08 (1)	66,48 (1)	68,04 (1)	69,44 (1)	71,31 (1)
— UEBL (FB/Flux)	1 067,47 (1)	1 091,61 (1)	1 115,74 (1)	1 138,92 (1)	1 163,05 (1)	1 180,02 (1)
— Francia (FF)	158,45 (1)	162,09 (1)	165,36 (1)	168,30 (1)	171,94 (1)	175,59 (1)
— Danimarca (Dkr)	193,54 (1)	197,92 (1)	202,30 (1)	206,67 (1)	211,05 (1)	214,91 (1)
— Irlanda (£ Irl)	17,253 (1)	17,643 (1)	18,029 (1)	18,375 (1)	18,765 (1)	19,048 (1)
— Regno Unito (£)	14,205 (1)	14,527 (1)	14,849 (1)	15,170 (1)	15,492 (1)	15,649 (1)
— Italia (Lit)	32 219 (1)	32 987 (1)	33 566 (1)	34 152 (1)	34 923 (1)	35 477 (1)
— Grecia (Dra)	1 534,30 (1)	1 587,52 (1)	1 640,74 (1)	1 693,96 (1)	1 747,18 (1)	1 800,39 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	61,00
	— la zona II b) e la penisola iberica	68,00
	— gli altri paesi terzi	71,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	60,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— gli altri paesi terzi	82,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— la zona II b)	79,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	80,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	80,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	70,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	65,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	60,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	54,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	80,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	80,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	80,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	234,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	220,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	197,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	186,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	80,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita

dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente***ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		10	11	12	1	2	3	4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato							
	per le esportazioni verso:							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	— 4,00	— 4,00	— 11,00	— 11,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	— 10,00	— 10,00	— 17,00	— 17,00
10.01 B II	Frumento duro	0	— 6,00	— 10,00	— 13,00	— 13,00	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	— 20,00	— 20,00	— 20,00	— 20,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1985

relativa ad un aiuto concesso dal governo tedesco ad un produttore di fili poliammidici e polipropilenici di Bergkamen

(Il testo in lingua tedesco è il solo facente fede)

(85/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni ai sensi del suddetto articolo, ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

In seguito a reiterate richieste della Commissione, il governo tedesco, con lettera del 15 febbraio 1984 e con telex del 23 novembre 1984 ha informato tardivamente la Commissione che un'impresa produttrice di fili poliammidici e polipropilenici situata a Bergkamen aveva beneficiato di aiuti finanziari in vista dell'installazione di attrezzature moderne atte alla produzione di questi due tipi di fili.

Questi aiuti erano stati concessi nel 1983 nel quadro della legge relativa ai premi agli investimenti (Investitionszulagengesetz) e del programma comune di aiuti a finalità regionale del Bund e dei Länder (Gemeinschaftsaufgabe — azione di interesse comune). Essi ammontavano rispettivamente ad 1,722 milioni di DM ed a 1,223 milioni di DM.

A fronte di un costo complessivo di investimento di 19,67 milioni di DM, questi aiuti ammontavano in totale a 2,945 milioni di DM, pari al 14,97 %. Essi hanno determinato un incremento di capacità da 3 000 t circa a 5 000 t.

In seguito ad un primo esame, la Commissione ha ritenuto che questi aiuti, essendo stati concessi nel 1983 senza essere stati notificati alla Commissione, erano illegali, poiché il governo tedesco non aveva ottemperato agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE. La Commissione ha inoltre rilevato che questi aiuti miravano unicamente ad un ammodernamento ed hanno comportato addirittura un aumento delle capacità produttive di poliammide e di polipropilene; infatti, contrariamente a quanto dichiarato in merito alle finalità dell'aiuto in atto della domanda, l'impresa si è servita degli aiuti per fabbricare fili poliammidici in quantitativi che hanno toccato il 72 % della sua produzione complessiva nel 1983.

Il filo poliammidico a parte della categoria di prodotti contemplati dal codice degli aiuti per le fibre ed i fili sintetici, istituito dalla Commissione nel 1977, notificato agli stati membri con la lettera del 19 luglio 1977, pubblicato nel bollettino delle Comunità europee di luglio/agosto 1977 (punto 1.5.3) e di novembre 1977 (punto 2.1.47) e prorogato nel 1979, 1981 e 1983.

Poiché questi aiuti non contribuivano alla ristrutturazione degli impianti di produzione di Bergkamen nel senso auspicato dal codice comunitario degli aiuti all'industria delle fibre e dei fili sintetici e poiché non determinavano una diminuzione della capacità, né una conversione della produzione, l'investimento in questione non sembrava presentare caratteristiche tali da giustificare un'esenzione degli aiuti dalle regole contenute nel suddetto codice, secondo cui tali aiuti devono essere evitati.

La Commissione ha anche rilevato che la macchina installata grazie all'aiuto ha un periodo di avviamento estremamente breve e che essa si presta alla produzione sia di poliammide che di polipropilene, che essa consente di cambiare rapidamente di produzione e che infine, grazie a questa possibilità, l'impresa può adattarsi rapidamente all'andamento del mercato, con la conseguenza che l'argomento invocato dal beneficiario dell'aiuto, circa la necessità economica dell'aiuto stesso per permettere la produzione di poliammide durante il periodo di avviamento, è sembrato del tutto infondato.

La Commissione ha infine ritenuto che, in una situazione in cui altri produttori comunitari di fibre e di fili sintetici continuano ad adoperarsi intensamente per adattarsi alla situazione del mercato riducendo sensibilmente le loro capacità produttive, l'aiuto in questione non promuoveva sviluppi idonei, dal punto di vista comunitario, a controbattere le distorsioni degli scambi che esso comportava e che, favorendo l'impresa in questione in un settore in cui il volume degli scambi è notevole e la concorrenza estremamente forte, esso poteva alterare il commercio fra stati membri ed era, di conseguenza, incompatibile con il mercato comune.

La Commissione ha pertanto considerato che l'aiuto era illegale in violazione dell'articolo 96, paragrafo 3, del trattato CEE, e non rispondeva ai requisiti per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, ed ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dello stesso trattato.

Con lettera del 7 febbraio 1985, essa ha intimato al governo tedesco di presentare le proprie osservazioni.

II

Nel presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE con lettera del 12 aprile 1985, il governo tedesco ha fatto presente che l'investimento oggetto dell'aiuto mirava a sostituire la produzione di fili poliammidici con quella di fili polipropilenici, operazione che a suo parere era orientata nel senso auspicato dalla Commissione per questo settore.

Esso ha anche dichiarato che relativamente a questa sostituzione, si doveva tener conto della situazione del mercato che nel 1983 ed agli inizi del 1984 non consentiva di passare immediatamente ed integralmente da un prodotto all'altro.

Il governo tedesco ha anche sottolineato che nel 1984 la produzione di fili poliammidici ammontava soltanto a 1 700 t, il 70 % delle quali, ossia 1 200 t, era esportato verso paesi terzi, mentre l'80 % delle 500 t restanti era spedito verso altre filiali della società madre proprietaria degli impianti di Bergkamen. Nello stesso anno, la produzione di polipropilene aveva

toccato le 2 320 t, il 30 % delle quali era stato esportato verso paesi terzi. Data la relazione esistente fra i due tipi di filo, e tenuto conto delle rispettive quote di produzione vendute nella Comunità, il governo tedesco aveva considerato che le distorsioni di concorrenza risultanti dall'aiuto sarebbero state praticamente trascurabili.

Nelle osservazioni presentate nell'ambito della stessa procedura, tre altri stati membri, tre federazioni di imprese del settore ed un'impresa hanno condiviso il punto di vista della Commissione ed hanno espresso vive preoccupazioni per questa misura di aiuto. Si ribadiva altresì che il settore in questione accusava ancora gravi problemi di eccessi di capacità, oltre che un basso livello dei prezzi, e che in queste condizioni l'aiuto avrebbe potuto falsare la concorrenza nella Comunità concedendo un indebito vantaggio al beneficiario.

Si faceva altresì presente che qualsiasi aiuto che avesse contribuito ad accrescere la produzione di fili poliammidici sarebbe stato contrario al codice degli aiuti per le fibre ed i fili sintetici.

III

Il settore delle fibre e dei fili sintetici, in particolare quello dei fili poliammidici e polipropilenici, è caratterizzato da un considerevole volume di scambi, dato che il 66 % ed il 39 % delle rispettive produzioni comunitarie formano oggetto di interscambio all'interno della Comunità. La società in questione, la cui capacità produttiva rappresenta rispettivamente il 3,2 % ed il 5,6 % della capacità complessiva di produzione di poliammide e di polipropilene nella Comunità, partecipa attivamente a questi scambi intracomunitari in quanto esporta il 30 % della sua produzione di poliammide ed il 70 % di quella di polipropilene verso altri stati membri.

Il settore dei fili poliammidici e polipropilenici nella Comunità è caratterizzato da un considerevole eccesso di capacità. Infatti, nonostante un recente miglioramento congiunturale, che è imputabile essenzialmente al calo delle importazioni dagli Stati Uniti, in seguito all'apprezzamento del dollaro, ma che può essere spiegato anche dal bassissimo livello delle esportazioni degli anni precedenti, continua lo slittamento geografico della produzione a favore del terzo mondo, mentre si mantiene la tendenza alla sostituzione del poliammide con il poliestere. Nel 1984 il tasso di utilizzazione delle capacità produttive di poliammide è passato all'81 % mentre era soltanto del 52 % nel 1982. Questo miglioramento è imputabile essenzialmente ad una riduzione delle capacità di produzione di circa 70 000 t. Il volume di produzione è rimasto invariato negli ultimi quattro anni. Per il propilene, il tasso di utilizzazione delle capacità era del 71 % nel 1984, rispetto al 56 % nel 1982. Nonostante le prospettive siano leggermente migliori per il polipropilene

che per le altre fibre sintetiche, le capacità esistenti resteranno sproporzionate rispetto alla domanda ancora per vari anni.

Ne consegue un'agguerrita concorrenza fra i produttori comunitari di poliammide e di polipropilene, molti dei quali continuano ad accusare perdite finanziarie a causa della depressione dei prezzi, che restano tuttora inferiori ai livelli del 1974.

Quando la posizione relativa di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario viene ad essere rafforzata da aiuti finanziari pubblici, si deve ritenere che gli aiuti in questione incidono su tale commercio. Nella fattispecie, l'aiuto previsto, che ha consentito di ridurre i costi di investimento che l'impresa di Bergkamen avrebbe dovuto normalmente sostenere, rischia di alterare gli scambi e di falsare la concorrenza favorendo tale impresa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE stabilisce il principio che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche ivi descritte.

Le deroghe a questo principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CEE, non sono applicabili nella fattispecie, in considerazione della natura dell'aiuto e del fatto che l'aiuto è stato concesso in base ad una legge che non persegue le finalità contemplate dalle deroghe.

L'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, stabilisce quali aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f), del trattato, le deroghe al divieto dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o di intervento finanziario specifico.

Tali deroghe, in particolare, si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe l'impresa beneficiaria ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.

Applicare tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono al perseguimento di tali obiettivi o che non sono necessari per la loro realizzazione, significherebbe concedere un indebito vantaggio a determinati settori o a determinate imprese degli stati membri, rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi fra stati membri e

di falsare la concorrenza senza nessuna giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Il settore dei fili e delle fibre sintetiche ed in particolare quello dei fili poliammidici e polipropilenici è caratterizzato da un intenso volume di scambi fra gli stati membri e da una concorrenza agguerrita, a causa del persistere di incontestabili eccedenze di capacità e del basso livello dei prezzi. Per questo motivo, le fibre ed i fili sintetici, fra i quali il poliammide, sono soggetti alla disciplina per le fibre sintetiche, istituita dalla Commissione nel 1977 e prorogata nel 1979, 1981 e 1983.

Nella propria lettera dell'8 agosto 1983, con la quale prorogava il sistema di controllo sugli aiuti per un nuovo biennio, ossia fino al 19 luglio 1985, la Commissione ha annunciato agli stati membri che essa avrebbe espresso a priori un parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi progetto di aiuto settoriale, regionale o generale, che avesse l'effetto di aumentare le capacità nette di produzione delle società del settore. Essa ha inoltre precisato che avrebbe continuato a considerare favorevolmente i progetti di concessione di aiuti intesi ad accelerare o a facilitare la riconversione verso attività diverse da quelle delle fibre sintetiche o le ristrutturazioni idonee a ridurre le capacità. La Commissione ha infine ricordato agli stati membri che essa esige la notifica preventiva di tutti i progetti di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici.

Ogni aiuto al settore delle fibre sintetiche deve essere conforme non soltanto alla disciplina specifica per le fibre sintetiche ma anche agli orientamenti definiti dalla Commissione nel 1971 e nel 1977 in materia di aiuti a favore del settore tessile, secondo i quali la concessione di aiuti a favore di investimenti deve essere connessa con la realizzazione di obiettivi di ristrutturazione chiaramente definiti, escluso pertanto il semplice ammodernamento degli impianti.

Tuttavia, l'investimento in oggetto riguarda l'installazione di macchine aventi una capacità produttiva di 5 000 t e adatte a produrre sia poliammide sia polipropilene. Rispetto alle preesistenti capacità produttive (3 000 t), la nuova unità rappresenta un aumento considerevole.

Occorre inoltre considerare che le macchine installate grazie all'aiuto presentano sostanziali vantaggi economici rispetto alle tradizionali unità di produzione di fili sintetici, ma che esse sono disponibili sul mercato già da vari anni, per cui l'investimento beneficiario

dell'aiuto pubblico non rappresenta altro che il normale ammodernamento di un impianto dettato da esigenze di competitività. Esso non può essere assimilato ad una ristrutturazione e dovrebbe pertanto essere realizzato con le risorse proprie dell'impresa senza ricorrere ad aiuti pubblici. Si deve aggiungere che con lettera del 7 maggio 1985, nel presentare le proprie osservazioni nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE su un progetto di aiuti del governo italiano anch'esso a favore di un produttore di filo poliammidico, il governo tedesco si è opposto all'aiuto finanziario prospettato, in quanto riteneva che a causa di persistenti ed incontestabili difficoltà in questo settore, i progetti di ammodernamento e di razionalizzazione, anche quando non implicavano incrementi delle capacità, non dovevano beneficiare di un aiuto pubblico. Nella fattispecie, l'investimento agevolato ha contribuito ad aumentare sensibilmente le capacità di produzione di poliammide e di polipropilene, il che, per quanto riguarda i fili poliammidici, è contrario al codice degli aiuti a favore delle fibre e dei fili sintetici. L'investimento in questione non presenta nessun aspetto particolare tale da autorizzare la Commissione ad esonerare l'aiuto in suo favore dall'applicazione delle regole del codice, che prevedono che tali aiuti devono essere evitati.

Relativamente al polipropilene ed in particolare a quanto sostenuto dal governo tedesco che un riorientamento della produzione verso questo tipo di fili sarebbe conforme agli obiettivi della Commissione, va osservato che questo prodotto, che non è stato contemplato dal codice degli aiuti a favore delle fibre sintetiche, è stato e si mantiene eccedentario nella Comunità, come dimostrano i tassi di utilizzazione delle capacità menzionati più sopra.

La Commissione non ha mai considerato una conversione verso la produzione di polipropilene alla stregua di una ristrutturazione ai sensi del codice degli aiuti ed ha di conseguenza vietato la concessione di aiuti pubblici a favore di un incremento della produzione di polipropilene quando progetti di questo genere le sono stati notificati in passato. Essa ha informato gli stati membri ed i terzi interessati della propria posizione con una decisione definitiva adottata in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, comunicata agli stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. L 283 del 27. 10. 1984).

È ovvio che in tale situazione qualsiasi riduzione artificiosa dei costi di investimento dei produttori di polipropilene indebolirebbe la posizione concorrenziale degli altri produttori e qualora determinasse un incre-

mento delle capacità, come nella fattispecie, avrebbe l'effetto di ridurre l'utilizzazione di tali capacità e di deprimere i prezzi. Dato che il commercio di fili di polipropilene ha luogo principalmente all'interno della Comunità, è innegabile che l'aiuto a favore dell'impianto di produzione di Bergkamen incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Inoltre, il polipropilene e gli altri fili sintetici sono in concorrenza reciproca su numerosi mercati. La loro produzione è ed è stata largamente eccedentaria, con la conseguenza che un aiuto pubblico destinato ad incrementare le capacità produttive di polipropilene vanifica gli sforzi posti in atto da altri produttori della Comunità per ritrovare la competitività, indebolisce il settore delle fibre sintetiche nel suo insieme ed è pertanto contrario all'interesse comunitario, che è di ridurre le capacità.

Nelle proprie osservazioni presentate nell'ambito della procedura, il governo tedesco, referendosi alla relazione esistente tra i i fili poliammidici e i fili polipropilenici venduti nella Comunità, giunge alla conclusione che la distorsione di concorrenza risultante dall'aiuto sarebbe trascurabile. Tuttavia, come già indicato, un aiuto pubblico a favore della creazione di un'unità di produzione di polipropilene ha gli stessi effetti negativi di un aiuto nel settore del poliammide, con la conseguenza che la relazione fra le vendite di questi due prodotti non ha alcun rilievo nel presente caso.

Il governo tedesco sostiene inoltre che anche se il beneficiario non è stato in grado di riorientare la sua produzione immediatamente dopo l'installazione della nuova macchina sovvenzionata dall'aiuto pubblico, esso si è tuttavia adoperato intensamente per convertirsi al polipropilene ed ha prodotto soltanto 1 700 t di poliammide nel 1984. Al riguardo va sottolineato che nei primi nove mesi del 1984, la quota-parte del poliammide nella produzione totale è scesa dal 72 % nel 1983 al 37 %. Ma se si considera tutto il 1984, dai dati forniti nelle osservazioni presentate del governo tedesco nell'ambito della procedura risulta che questa percentuale passa al 42 %. Ben difficilmente può quindi sostenersi che l'impresa abbia continuato nei propri sforzi di sostituire il polipropilene al poliammide.

Occorre infine precisare che l'impresa beneficiaria situata a Bergkamen è la filiale di una società madre molto più importante, che produce fibre e fili sintetici e produzione tessile e la cui situazione finanziaria è stata agevolata dall'aiuto in questione, con la conseguenza che gli effetti negativi di questo aiuto sugli

scambi sono più sensibili di quanto affermato e di quanto risulta da una valutazione vertente esclusivamente sull'impresa beneficiaria di Bergkamen.

Tenuto conto di quanto precede e del fatto che la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE è prevista a favore di aiuti « destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va osservato che, abbassando artificialmente i costi dell'impresa beneficiaria, l'aiuto ha indebolito la posizione concorrenziale di altri produttori della Comunità ed ha avuto di conseguenza l'effetto di ridurre ulteriormente il tasso di utilizzazione delle capacità e di deprimere i prezzi a detrimento di altri produttori, che potrebbero essere costretti a ritirarsi dal mercato dopo aver resistito grazie alle misure di ristrutturazione e ai miglioramenti della produttività e della qualità intrapresi con le loro proprie risorse. Di conseguenza l'aiuto, che ha favorito l'impresa in questione, la cui posizione sul mercato non è più determinata esclusivamente dalla sua efficienza, dai suoi meriti e dalle sue capacità, non può essere considerato alla stregua di un aiuto destinato ad « agevolare lo sviluppo » o a contribuire ad uno sviluppo che sia capace, dal punto di vista comunitario, di controbilanciare gli effetti distortivi dell'aiuto sugli scambi comunitari.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favore o a promuovere lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che il tenore di vita nella regione di Bergkamen non è anormalmente basso, né vi si riscontra una grave forma di sottoccupazione ai sensi della lettera a). Inoltre, gli effetti settoriali degli aiuti regionali erogati al settore in questione devono essere controllati anche per le regioni più sottosviluppate — tra le quali del resto Bergkamen non può essere collocata — e per questo motivo la Commissione deve procedere ad un'analisi della situazione economica e sociale nell'ottica dell'interesse comunitario che, relativamente a questo settore, è di ridurre le capacità. Data la situazione nella quale questo settore si trova attualmente e probabilmente resterà in un prossimo futuro, l'investimento che ha beneficiato dell'aiuto non ha contribuito a ristrutturare l'impianto di produzione e di conseguenza non è atto a renderlo finanziariamente ed economicamente più efficiente e ad assicurare i livelli occupazionali.

Poiché non ha determinato in questa regione un aumento duraturo dei redditi né una riduzione della disoccupazione, l'aiuto in questione non ha favorito lo sviluppo economico della regione di Bergkamen ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e rischia inoltre di falsare la concorrenza negli scambi fra stati membri senza contribuire, in qualità di necessaria contropartita, allo sviluppo regionale.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, è evidente che

l'aiuto in oggetto non era destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca.

L'aiuto di cui trattasi non era pertanto idoneo a rimediare al tipo di situazione descritto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

L'aiuto è stato concesso nel 1983 senza essere stato preventivamente notificato alla Commissione.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'aiuto è illegale poiché il governo tedesco non ha ottemperato agli obblighi di cui dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE; esso non soddisfa alle condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aiuto, dell'importo di 2,945 milioni di DM, concesso nel 1983, in applicazione della legge alle sovvenzioni agli investimenti e del programma comune di aiuti regionali del Bund e dei Länder a favore di un produttore di fili di poliammide e di polipropilene di Bergkamen e notificato tardivamente dalla Repubblica federale di Germania con lettera del 15 febbraio 1984 e con telex del 23 novembre 1984, è illegale. Inoltre esso è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Tale aiuto deve essere pertanto restituito dal beneficiario.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti che esso ha adottato per conformarsi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.

Per la Commissione

P. SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1985

relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti dello Zimbabwe

(85/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica / europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che agli stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di autorizzare, in base a determinate condizioni, le importazioni nel loro territorio di carni fresche provenienti da talune regioni dello Zimbabwe tenendo conto in particolar modo della situazione sanitaria del paese e delle misure adottate dalle autorità del medesimo per combattere l'afta epizootica e per evitare la sua diffusione in altre regioni indenni;

considerando che focolai di afta epizootica da virus esotico si sono manifestati sporadicamente in talune regioni meridionali dello Zimbabwe; che, tuttavia, altre regioni del paese sono da anni indenni da questa malattia;

considerando che nello Zimbabwe vigono misure rigorose, in special modo il divieto di trasferimento di animali dalle regioni meridionali alla regione del Mashonaland, indenne da questa malattia, fatta eccezione per animali destinati ad essere immediatamente macellati; che le regioni meridionali sono nettamente separate dalla regione indenne dalla malattia; che in tutto il paese vigono misure intese a controllare i movimenti di bestiame e a individuare qualsiasi focolaio della malattia;

considerando che le autorità veterinarie centrali dello Zimbabwe hanno confermato che il paese è indenne dall'afta epizootica del settembre 1984 e si sono impegnate ad informare gli stati membri e la Commissione della presenza di nuovi focolai di afta epizootica entro 24 ore, con telex o telegramma, nonché in caso di modifica del loro sistema di vaccinazione;

considerando che le competenti autorità dello Zimbabwe hanno assicurato che le carni destinate alla Comunità saranno prodotte, manipolate ed immagazzinate separatamente dalle carni che non soddisfano i requisiti contemplati nella presente decisione;

considerando che la presente decisione sarà riesaminata per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nello Zimbabwe e, in particolare, dell'apparizione di focolai di afta epizootica, della politica seguita in materia di vaccinazioni, della designazione di zone cuscinetto e di regioni dalle quali sono accettati gli animali le cui carni sono destinate ad essere esportate nella Comunità;

considerando che finora non sono state fissate a livello comunitario le condizioni di polizia sanitaria degli stati membri, conformemente all'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE concernente le importazioni di carni provenienti dallo Zimbabwe; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali disposizioni, gli stati membri possono continuare ad applicare alle importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe le disposizioni nazionali di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica alla regione veterinaria del Mashonaland nello Zimbabwe per quanto riguarda le carcasse disossate (con esclusione delle frattaglie).

Articolo 2

Qualora uno stato membro autorizzi l'importazione nel proprio territorio di carni fresche ottenute esclusivamente da carcasse disossate di animali della specie bovina, provenienti dalla regione di cui all'articolo 1 e macellate nella medesima regione, vanno rispettate le seguenti condizioni:

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

- le carni devono soddisfare i requisiti indicati nel modello di certificato di sanità di cui in allegato; il certificato deve accompagnare le carni durante il trasporto nello stato membro importatore;
- le carni non sono ammesse nel territorio dello stato membro importatore per un periodo di almeno 21 giorni a decorrere dalla data di macellazione;
- le carni devono derivare da animali della specie bovina provenienti dalla regione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dallo Zimbabwe

Numero di riferimento del certificato di sanità:

Ministero:

Servizio:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni (3) di:

(specie animale)

Natura dei pezzi (4):

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi e degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto:

.....

.....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (5):

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

(1) Per « carni fresche » si intendono tutte le parti di bovini domestici destinati al consumo umano che non hanno subito trattamenti tali da assicurare la loro conservazione ; tuttavia, le carni refrigerate e congelate possono essere considerate carni fresche.

(2) Per « carcassa » si intende l'intero corpo dell'animale macellato, dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle ed inoltre, per i bovini, dopo scuoiamento.

(3) Sono autorizzate esclusivamente le esportazioni di carni fresche di carcasse disossate di animali della specie bovina dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Le importazioni di carni fresche sono autorizzate solo se tutte le ossa sono state asportate.

(5) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità :

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue :

1. Le carni fresche di carcasse disossate sopra indicate :**a) derivano :**

- da animali nati o allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che, nei precedenti 12 mesi o dalla nascita, hanno soggiornato nella regione veterinaria del Mashonaland ;
- da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza ;
- da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizotica nei precedenti dodici mesi ;
- da animali che durante il trasporto verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo non hanno avuto contatti con animali che non rispondono alle condizioni fissate nelle decisioni della Comunità economica europea attualmente vigenti, per quanto concerne le esportazioni di carni verso uno stato membro e, qualora siano stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
- da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica ;
- da animali macellati dopo l'entrata in vigore della decisione 85/472/CEE della Commissione (data di macellazione :);

b) provengono da macelli nei quali da perlomeno 3 mesi non si sono manifestati casi di afta epizootica ;**c) sono state rigorosamente separate dalle carni che non rispondono alle condizioni attualmente vigenti per le esportazioni verso uno stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea ;****d) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili ;****e) provengono da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore.****2. Durante il periodo intercorso fra l'arrivo del bestiame al macello e il completamento delle operazioni di imballaggio, in scatole o cartoni, delle carni del bestiame destinato all'esportazione in uno stato membro, nel macello o nell'impianto di sezionamento non erano presenti animali o carni non rispondenti alle condizioni fissate nelle decisioni della Comunità economica europea e attualmente vigenti per quanto concerne le esportazioni di carni in uno stato membro.**

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 1985****che integra, con l'aggiunta dello Zimbabwe, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche****(85/473/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e suina e le carni fresche, la decisione di includere in detto elenco un paese o parte di un paese deve tener conto in modo particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE;

considerando che è possibile ritenere che lo Zimbabwe soddisfa i criteri previsti per le carni fresche di animali della specie bovina; che, per quanto concerne la summenzionata categoria di carni fresche, è necessario integrare, con l'aggiunta dello Zimbabwe, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE adottato dal Consiglio e incluso nell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 ⁽³⁾, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri possono autorizzare le importazioni di animali delle specie suina e bovina e di carni fresche;

considerando che sarà necessario specificare le regioni dello Zimbabwe dalle quali possono essere autorizzate

dette importazioni; che devono ancora essere adottate misure di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fermo restando quanto disposto dalla direttiva 72/462/CEE, in particolare qualsiasi misura che sia adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 della suddetta direttiva, l'elenco dei paesi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, che figura nell'allegato alla decisione 79/542/CEE, è integrato con l'aggiunta dello Zimbabwe per quanto concerne le carni fresche di animali della specie bovina.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TESTI PRINCIPALI CHE DISCIPLINANO LA POLITICA REGIONALE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Documento

Raccolta di disposizioni legislative comunitarie in materia di politica regionale.

Nel sommario:

- Politica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale
- Azioni specifiche comunitarie
- Comitato di politica regionale
- Programmi di sviluppo regionale
- Altro

99 pagine

CB-43-85-490-IT-C

ISBN 92-825-5285-3

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

400 FB 12 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo